

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1972

Presidenza del Presidente

TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti

La seduta ha inizio alle ore 17,45

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per le elezioni politiche nella Valle d'Aosta** » (116), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri,

(Seguito dell'esame e rinvio)

« **Modificazioni alle norme per le elezioni politiche nella Valle d'Aosta** » (162).

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il senatore Treu, relatore alla Commissione, ricordati i principali argomenti emersi nel corso del dibattito anche con riferimento ai precedenti legislativi, ribadisce il proprio convincimento in favore dell'accoglimento immediato del disegno di legge del Governo, che non pone problemi di costituzionalità — come quello proposto dal Gruppo comunista — nè di tecnica elettorale, pur mantenendo ferma l'esigenza di una revisio-

ne su scala generale di taluni criteri ai quali è ispirata la normativa elettorale

Favorevole al provvedimento governativo si dichiara il senatore Lanfrè, sottolineando anch'egli l'esigenza di procedere quanto prima all'adeguamento di alcuni criteri legislativi in materia elettorale, esigenza questa sulla quale il presidente Tesauro ritiene di dover ravvisare un unanime consenso

Il senatore Germano critica invece l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, che disattende in pratica i principi dell'autonomia sostenuti in teoria, poichè non tiene in alcun conto — a suo avviso — le esigenze prospettate dalla Regione della Valle d'Aosta, le cui proposte più significative dovrebbero invece venire rapidamente vagliate da un comitato ristretto della Commissione

Il senatore Bartolomei, prendendo a sua volta la parola, contesta la pretesa insensibilità della maggioranza nei confronti della Regione, della quale invece si vuole tutelare il fondamentale interesse ad ottenere rapidamente la propria rappresentanza in sede parlamentare. L'oratore si dichiara favorevole ad esaminare in uno specifico comitato tutti gli altri problemi sollevati dalle delicate e complesse questioni emerse nel corso del dibattito per arrivare, entro un breve lasso di tempo, a formulare ragionevoli proposte

Dopo aver ricordato che la competenza in materia di legislazione elettorale appartiene al Parlamento, il senatore Bartolomei dichiara la piena disponibilità del Gruppo della democrazia cristiana ad ascoltare e a tener conto in via politica delle osservazioni della Regione, fermo restando — egli ribadisce — il principio del pieno rispetto dell'autonomia di decisione del Parlamento nazionale.

Il senatore Bermanni propone una breve sospensione dei lavori, allo scopo di consentire ai rappresentanti della Regione di essere ascoltati. Dopo interventi dei senatori Modica, Bartolomei, del presidente Tesauro e del sottosegretario Sarti — tutti favorevoli — la proposta di sospensione è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, viene ripresa alle ore 19,30).

Il relatore alla Commissione, senatore Treu, propone di ristrutturare il disegno di legge del Governo allo scopo di disporre — in un primo articolo — che la disciplina si applichi solo per la copertura dei seggi di deputato e di senatore rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972.

L'articolo 2 regolerebbe la convocazione dei comizi; l'articolo 3 riguarderebbe la disciplina elettorale applicabile, e l'articolo 4 — che resterebbe invariato — l'entrata in vigore della legge.

Aderiscono a tali proposte il sottosegretario Sarti ed il senatore Bartolomei, il quale dichiara che la Regione valdostana potrà collaborare, tramite i propri rappresentanti, alla riforma generale di taluni criteri in materia di elezioni.

Dopo che anche il senatore Maffioletti ha sottolineato l'esigenza di un impegno di collaborazione con la Regione, la Commissione, all'unanimità, accoglie gli articoli del disegno di legge n. 162 (con la conseguente modifica del titolo) e stabilisce che il disegno di legge n. 116, d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri, verrà esaminato separatamente nel quadro dell'impegno che la Commissione assume di riesaminare organicamente la materia.

La Commissione autorizza, infine, il senatore Treu a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 162, con le succitate modifiche.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1972

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Intervengono il Ministro delle finanze Valsecchi ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Belotti.

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1063, in materia di riforma tributaria » (180), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Conclusa la discussione generale, la Commissione passa ad esaminare gli emendamenti relativi agli articoli del decreto-legge in titolo.

I senatori Bacchi e Pazienza dichiarano di ritirare, con riserva di ripresentazione in Assemblea, un emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Quindi la Commissione, dopo la espressione di parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del Governo, non accoglie un emendamento, a firma dei senatori Borsari, Borracino ed altri, tendente a sopprimere all'articolo 2, primo comma, n. 1, lettera a), le parole: « al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento ». Parimenti respinto è un emendamento al sesto comma dello stesso articolo 2, pur esso a firma dei senatori Borsari ed altri, tendente a sostituire le parole da « per il primo biennio » fino a « 7,50 per cento » con le seguenti: « a scelta del comune, alle entrate riscosse nell'anno 1972

ovvero nell'anno 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento ».

La Commissione respinge quindi un emendamento aggiuntivo, dello stesso senatore Borsari, che prevede l'inserimento nel testo del decreto-legge di un articolo 3-bis, così formulato: « All'articolo 1, capo secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è aggiunta la seguente lettera: n) " del diritto speciale di contratto riscosso dall'Ente nazionale risi sulla vendita di risone " ». Un ulteriore emendamento aggiuntivo, sottoscritto dai senatori Borsari, Borraccino ed altri, inteso ad inserire un articolo 3-quater così concepito: « All'articolo 5, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: " e) dei corrispettivi dei beni e servizi forniti ai rispettivi comuni o consorzi fra i comuni da aziende municipalizzate o gestite in economia " », è quindi respinto dalla Commissione, dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore e del ministro Valsecchi.

Dopo che sono stati ritirati due emendamenti al primo comma dell'articolo 4, a firma dei senatori Mancini, Piva ed altri, si passa all'esame di un articolo aggiuntivo, illustrato dal senatore Cipellini, primo proponente dello stesso. L'articolo, sottolinea l'oratore, tende ad escludere dai benefici previsti dal precedente articolo 4, le imprese che non osservino i contratti di lavoro o che provvedano a riduzione del personale dipendente. Dopo un breve intervento del senatore Poerio, che si dichiara favorevole all'emendamento, interviene il senatore Segnana, il quale afferma che l'eventuale accoglimento dell'emendamento non comporterebbe comunque conseguenze pratiche rilevanti in quanto, nei rapporti fra imprese private, appare del tutto fuori dalla realtà lo svolgimento di una preliminare indagine circa l'adempimento, da parte delle aziende, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro. Rendendosi conto dell'esigenza di approfondire ulteriormente la materia, il senatore Cipellini dichiara di ritirare l'articolo proposto, riservandosi eventualmente di presentarlo in Assemblea.

I senatori Zuccalà, Cipellini e Lepre presentano quindi un emendamento all'articolo

8-bis, tendente ad estendere l'applicazione graduale dell'IVA all'intero comparto dei prodotti alimentari e non soltanto a quelli che tuttora beneficiano della esenzione dall'IGE. Dopo che il relatore, cui si associa il rappresentante del Governo, ha manifestato parere contrario sull'emendamento, sottolineando la considerevole restrizione del gettito tributario connessa ad un suo eventuale accoglimento, la Commissione respinge l'emendamento medesimo.

Il senatore Poerio illustra quindi un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo 8-bis, che consente di aggiungere dopo le parole « sono esenti » le parole « totalmente o parzialmente »; dichiaratisi contrari il relatore ed il ministro Valsecchi, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Dopo che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori una serie di emendamenti aggiuntivi all'articolo 8-bis, il senatore Lepre si sofferma sul contenuto di un articolo aggiuntivo da lui proposto insieme ai senatori Cipellini e Zuccalà, col quale si propone di ridurre, anche per i pubblici esercizi di rivendita, le aliquote previste dal precedente articolo 5. Ascoltato il motivato parere contrario del presidente Martinelli, relatore, e del ministro Valsecchi, la Commissione respinge l'emendamento stesso.

Viene quindi illustrato dal senatore Borsari, primo firmatario, un emendamento sostitutivo del punto 3) dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede l'abbattimento all'8 per cento dell'aliquota IVA già prevista al 12 per cento, con successivi consequenziali ritocchi delle aliquote relative ai beni ed ai servizi di prima necessità, ai prodotti di lusso, alle prestazioni sanitarie. Dopo che il presidente Martinelli, relatore, ha sottolineato la negativa incidenza sull'intero complesso della riforma che deriverebbe dall'accoglimento dell'emendamento ed essendosi il rappresentante del Governo associato alle argomentazioni del relatore, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Non vengono poi accolti due ulteriori emendamenti allo stesso articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, anch'essi a firma dei senatori Borsari, Borraccino ed altri.

Il senatore Borsari prende quindi la parola per illustrare un emendamento aggiuntivo, tendente ad introdurre un articolo in base al quale, nel primo periodo di applicazione dell'IVA, saranno ammesse in detrazione dall'imposta medesima le imposte comunali di consumo già riscosse e relative ai prodotti giacenti al 31 dicembre 1972 presso gli esercizi di rivendita all'ingrosso ed al dettaglio. Dopo interventi del relatore e del rappresentante del Governo, che si dichiarano contrari, la Commissione respinge l'emendamento.

Parimenti respinto è un emendamento al punto 11) dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sottoscritto dai senatori Borsari, Borraccino ed altri, con il quale si tende ad elevare i livelli di imponibile a cui va applicato il regime di esenzione previsto dal citato articolo.

Si passa quindi all'esame di un articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Borsari, Borraccino ed altri, in base al quale l'imposta di fabbricazione e relativa imposta di confine sulla birra, sullo zucchero, sugli olii minerali e su altri prodotti alimentari, sono diminuite di un ammontare pari alla diminuzione prevista per l'imposta sul valore aggiunto. Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno dichiarato di non poter accettare l'emendamento, la Commissione lo respinge.

A firma del senatore Fermariello, viene quindi presentato un emendamento in base al quale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni da emanarsi ai sensi della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è concesso un abbattimento di reddito di lire 100 mila, limitatamente alla tredicesima mensilità o all'indennità equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori Borsari, Poerio e Fabbrini, il relatore ed il ministro Valsecchi, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Prendendo la parola in riferimento ad un successivo emendamento, a firma del senatore Fermariello ed altri, in base al quale per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esen-

te viene fissata in lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato, il relatore fa presente che il decreto-legge in esame già prevede l'aumento da lire 40 mila a lire 50 mila della predetta quota esente; un ulteriore ritocco, nota l'oratore, comporterebbe sensibili conseguenze negative, contraendo il gettito tributario per lo Stato.

Il senatore De Falco, quale primo proponente, illustra quindi un articolo aggiuntivo, secondo il quale, ai fini della determinazione dell'imponibile su cui applicare l'imposta complementare, per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni il cui importo annuo non superi lire 5 milioni, è prevista una detrazione, come quota fissa, di lire 1.300.000, monchè di lire 150 mila per ciascun componente la famiglia. Dopo l'espressione di un motivato parere contrario da parte del relatore e del ministro Valsecchi, la Commissione respinge l'emendamento.

Infine la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 25 luglio, alle ore 17, per l'esame degli altri provvedimenti già all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1972

Presidenza del Presidente

OLIVA

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione Gava.

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

In apertura di seduta, il presidente Oliva annuncia talune sostituzioni di componenti della Commissione, nonché l'avvenuta presentazione del disegno di legge che proroga i termini per la delega relativa al riordinamento dei Ministeri. Informa quindi che il Ministro per l'attuazione delle regioni, Sullo, ha comunicato la propria disponibilità ad intervenire, nella prossima settimana, a una seduta della Commissione per riferire, tra l'altro, sulle proposte avanzate nell'incontro svoltosi presso la Presidenza del Consiglio con i rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario circa l'eventuale ricorso allo strumento della delega — con il parere della Commissione per le questioni regionali — anche per disciplinare la regionalizzazione degli enti nazionali e pluriregionali.

Invita quindi il ministro Gava a fornire il proprio contributo alla soluzione di alcuni problemi emersi nel corso dei lavori della Commissione. In particolare, si sofferma sul pericolo della mancanza di uniformità di criteri ispiratori degli schemi di riordinamento ove la Commissione non possa pronunciarsi tutti gli schemi di decreto, compresi quelli, cioè, sottoposti soltanto al parere della Commissione mista costituita presso il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione; sul problema dell'aumento numerico delle direzioni generali (come è accaduto per il Ministero delle partecipazioni statali) che contrasta con i criteri contenuti nella legge delega; sulla proliferazione delle direzioni centrali presso il Ministero dei trasporti; sulla istituzione o meno dei segretariati generali presso alcuni Ministeri; sulla situazione verificatasi in seguito all'invio di « controschemi » di decreti di riordinamento da parte di vari ministeri e che non sono stati quindi sottoposti alle Regioni; infine su taluni questioni riguardanti la riorganizzazione degli uffici periferici statali.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIBATTITO SU TALI COMUNICAZIONI

Il ministro Gava, premesso che allo stato, non intende affrontare problemi di merito

ma esclusivamente questioni concernenti il metodo da seguire nel riordinamento dei Ministeri, dichiara che l'aver sottoposto all'esame della Commissione mista presieduta dal deputato Mancini gli schemi dei decreti concernenti i Ministeri cosiddetti non regionalizzati, pur non soddisfacendo il principio della uniformità dei criteri, consente tuttavia al Governo una scelta tra valutazioni anche eventualmente non collimanti, egli si dichiara peraltro disposto ad informare la Commissione per le questioni regionali quando si dovessero profilare divergenze sostanziali su argomenti di competenza di quest'ultima. Esclude inoltre che globalmente il numero delle direzioni generali sia stato aumentato e, citando l'esempio del provvedimento sull'alta dirigenza dello Stato, ribadisce che è fermo intendimento del Governo procedere ad una riduzione dei relativi organici.

Dichiara quindi che i cosiddetti « controschemi » possono solo assumere il significato di proposte di Dicasteri interessati ma non di testi ufficiali di discussione, non escludendo peraltro che essi possano essere portati a conoscenza delle Regioni. Quanto all'approvazione dei decreti di riordinamento dei vari Ministeri, il ministro Gava, accogliendo un rilievo del presidente Oliva, dichiara di concordare sull'opportunità, al fine di una riforma organica, che essa avvenga contestualmente. Riconosce poi che la questione dell'ubicazione degli uffici statali periferici è molto delicata, per motivi sia di ordine psicologico sia organizzativo, onde è indispensabile una soluzione particolarmente meditata. Per quanto infine concerne l'iter procedurale del disegno di legge n. 114 (Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica amministrazione) il Ministro afferma che il Governo è favorevole a che il provvedimento sia inserito nel calendario dei lavori legislativi che precedono le ferie estive, al fine di porre fine alla situazione in cui si trova la Commissione, essendo scaduti i termini previsti dalla precedente legge-delega.

Si apre quindi il dibattito sulle dichiarazioni del Ministro.

Il senatore Maccarrone esprime perplessità in ordine alle competenze della commissione Mancini sugli schemi di riordinamento dei Ministeri, sia per motivi di legittimità (ostandovi l'interpretazione dell'articolo 21 della legge n. 775 del 1970) che di opportunità (risultando la Commissione costituita per la maggior parte da tecnici, e per di più dipendenti dalla pubblica amministrazione, anziché da parlamentari). Auspica inoltre la ripresa delle udienze conoscitive con i rappresentanti delle Regioni onde proseguire la positiva esperienza della precedente legislatura, nonché la nomina di estensori dei pareri anche tra esponenti di partiti non facenti parte della maggioranza di governo.

Dopo che il presidente Oliva ha ribadito il suo intendimento di tener fermo il principio di limitare dette nomine nell'ambito della maggioranza, interviene il deputato Caruso. Egli si dichiara insoddisfatto delle comunicazioni del ministro Gava e lamenta l'eccessivo semplicismo dello schema governativo, preannunciando che il Gruppo comunista solleverà una serie di problemi nelle Commissioni di merito. Dichiarando quindi di giudicare molto severamente il decreto sull'alta dirigenza, che in un certo senso pregiudica l'attività della Commissione sul riordinamento dei Ministeri, in ordine al quale rivendica l'esclusiva competenza della Commissione per le questioni regionali, a norma della legge n. 775 del 1970.

Il deputato Franchi propone che la Commissione dedichi qualche seduta all'esame dell'esperienza, non sempre positiva, delle amministrazioni regionali, al fine di trarne

elementi di valutazione anche in relazione al disegno di legge n. 114.

Dopo una puntualizzazione del Presidente circa la competenza della Commissione, il deputato Triva, riacciandosi alle considerazioni svolte dal senatore Maccarrone e dal deputato Caruso sull'interpretazione della legge 775, dichiara di considerare pregiudizievole ad un'organica riorganizzazione dell'apparato statale ripartire tra due Commissioni l'esame degli schemi di decreti.

Il senatore Scardaccione, pur convenendo sulla necessità di apportare eventuali modifiche alla legge n. 775 in occasione della discussione del disegno di legge n. 114, esprime nel contempo la preoccupazione che proposte di emendamenti possano rinviare l'iter di approvazione del predetto disegno di legge a dopo le ferie estive.

Replica quindi brevemente il ministro Gava, il quale, ribadito di non aver voluto affrontare nell'attuale sede problemi di merito, s'impegna ad approfondire le questioni poste dall'articolo 21 della legge n. 775 onde studiare la possibilità di prevedere, in sede di rinnovo della delega, la competenza esclusiva della Commissione sul riordinamento dei Ministeri. Il Ministro conclude convenendo sull'opportunità di procedere ad indagine conoscitive con le Regioni.

La Commissione decide infine di tornare a riunirsi mercoledì 26 luglio per ascoltare il ministro per l'attuazione delle Regioni Sullo.

La seduta termina alle ore 19,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24